

- **Divieto di avvicinamento e persona offesa in struttura protetta**

Cassazione Penale, sez. III, sentenza 28.05.2019, n. 23472

Il caso è quello di un uomo indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari (*ex art. 572 c.p.*) al quale, in particolare, era stata applicata dal Tribunale del riesame la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con la prescrizione di lasciare immediatamente la casa familiare e di non farvi rientro senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

L'uomo, tramite il suo difensore, presentava ricorso alla Corte di Cassazione e chiedeva la revoca della misura per insussistenza dell'esigenza cautelare del c.d. pericolo di recidiva. Più esattamente, sosteneva che la detta misura era stata applicata allo scopo di consentire alla persona offesa e al figlio il rientro nell'abitazione familiare; il che non sarebbe stato possibile - allo stato dei fatti e nell'immediato - in quanto, tra l'altro, la persona offesa ed il figlio minore si trovavano in una struttura protetta.

Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso infondato, condividendo anzitutto le argomentazioni del Tribunale del riesame sulla sussistenza del rischio concreto ed attuale di ripetizione di condotte analoghe da parte dell'indagato. Tanto in ragione, ad esempio, del contesto socio - culturale e familiare in cui le condotte erano state consumate, della continuità impressionante che aveva caratterizzato i comportamenti violenti e prevaricatori dell'ex marito che non consentivano nemmeno lontanamente di ipotizzare che l'indagato avesse compreso la gravità di quanto commesso. A ciò si aggiungeva l'inclinazione dell'uomo all'abuso di alcool e la commissione delle violenze proprio in stato di ubriachezza. Tutti elementi, dunque, che facevano ritenere che il rischio di recidiva fosse elevato. A fronte di queste argomentazioni, gli Ermellini ricordano, poi, che il divieto di avvicinamento (*ex art. 282 ter c.p.p.*), riferendosi alla persona offesa in quanto tale e non solo ai luoghi da questa frequentati, privilegia la libertà di circolazione del soggetto passivo, cui deve essere consentito il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, anche laddove la persistente condotta persecutoria non sia legata a particolari ambiti locali. Da ciò discende che il contenuto concreto della misura deve modellarsi rispetto alla predetta esigenza e che la tutela della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limitazioni nella sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli ambiti ad essa assimilabili. Essendo questa la *ratio* della misura, la circostanza che la persona offesa e il figlio minore si trovassero in una struttura protetta non solo non precludeva a costoro - una volta contenuto il pericolo di contatti con l'indagato a seguito dell'esecuzione del provvedimento - di fare rientro nella casa familiare, ma non costituiva di per sé elemento ostativo all'applicazione della misura finalizzata a fronteggiare il pericolo di recidiva. Difatti essa mira “[...] *alla più completa tutela del diritto della persona offesa di poter esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a prescindere dal luogo in cui si trova* [...]”.

TESTO:

Cassazione penale, sez. III, 27/03/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 28/05/2019), n. 23472

- Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 11.12.2018, il Tribunale del riesame di Brescia, in accoglimento dell'appello cautelare presentato dal PM in data 22.11.2018 avverso l'ordinanza 13.11.2018 del GIP/tribunale di Brescia reiettiva dell'istanza di applicazione della misura cautelare di cui all'art. 282-ter, cod. proc. pen., annullava l'ordinanza di rigetto, applicando contestualmente al (OMISSIS) la misura dell'allontanamento dall'abitazione di (OMISSIS) e del divieto di avvicinamento alla P.O., prescrivendo all'indagato di lasciare immediatamente la casa familiare e di non farvi rientro senza l'autorizzazione dell'a.g., oltre alle ulteriori prescrizioni aggiuntive illustrate; giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che la misura è stata applicata al (OMISSIS) in quanto sottoposto ad indagine per il reato di maltrattamenti ex art. 572, cod. pen.

2. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 274, lett.c), cod. proc. pen. ed il correlato vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, dopo aver premesso in fatto lo sviluppo delle vicende processuali che hanno interessato il presente procedimento, e premesso che l'ordinanza del tribunale del riesame viene censurata esclusivamente sotto il profilo della ritenuta insussistenza dell'esigenza cautelare del c.d. pericolo di recidiva, sostiene il ricorrente che il PM avrebbe chiesto l'applicazione della misura di cui all'art. 282-ter, cod. proc. pen. allo scopo di consentire alla P.O. il rientro con il figlio nell'abitazione familiare. Ciò, si sostiene, non sarebbe tuttavia possibile allo stato e nell'immediato, in quanto non solo la P.O. ed il figlio minore si trovano attualmente in una struttura protetta, ma si aggiunge anche che la vicenda è monitorata attualmente dal tribunale per i minorenni, il quale non ha ancora deciso l'adozione degli opportuni provvedimenti a tutela del minore e della madre, donde sino alla decisione del giudice minorile, permarrà necessariamente il collocamento del minore e della donna in struttura protetta. Ne discende, quindi, che fino alla decisione del tribunale dei minorenni, ogni rischio di reiterazione di condotte violente in danno della ex moglie da parte dell'indagato deve essere escluso, in virtù della permanenza della donna in struttura protetta e, successivamente, ogni esigenza di tutela sarà certamente salvaguardata dalle disposizioni che verranno adottate dal tribunale per i minorenni; per quanto sopra si sostiene che le esigenze cautelari rappresentate sarebbero assenti e comunque non attuali.

3. Con memoria depositata in data 19.03.2019, la difesa del ricorrente ha allegato il provvedimento del tribunale per i minorenni n. 525/2019 che ha disposto la collocazione del minore, unitamente alla madre, in idonea struttura protetta con divieto per il padre di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal bambino e dalla madre, e di cercare contatti con il figlio anche mediati da terzi. In virtù di quanto sopra, la difesa rappresenta la mancanza del requisito dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione del reato, esigenza cui è sottesa l'applicazione della misura in atto applicata, ribadendo che fino a quando la collocazione del minore e della madre sarà presso la idonea struttura protetta, non potrebbe ritenersi concreto il pericolo di recidiva, a ciò aggiungendosi come dallo stesso decreto del tribunale dei minorenni traspaia l'intenzione del tribunale di avviare un percorso di autonomia della madre e del minore, anche mediante l'individuazione di una soluzione

abitativa diversa dalla casa coniugale, donde la volontà dell'A.G. minorile di precludere alla donna ed al minore il rientro nell'attuale abitazione familiare, anche nel lungo termine.

- Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato.

5. Ed invero, il tribunale del riesame, nel motivare in ordine alle esigenze cautelari, ha respinto le obiezioni difensive volte ad escludere il rischio concreto ed attuale di ripetizione di condotte analoghe.

I giudici hanno anzitutto precisato: che le violenze erano state consumate sino ad epoca recente rispetto all'applicazione della misura, ossia sino alla fine di aprile 2018, emergendo che nel momento in cui la donna si trovava nella sala di attesa del pronto soccorso della clinica di (OMISSIS) era stata rilevata la presenza inquietante di parenti del marito, attuale indagato, allontanatisi solo all'arrivo delle forze dell'ordine avvertite dal personale ospedaliero; che, ancora, per quanto la stessa P.O. avesse riferito che dalla fine di aprile 2018, non avesse avuto più contatti con l'ex-marito, l'ampio arco di tempo interessato dai fatti, il contesto socio - culturale e familiare in cui le condotte venivano consumate e la continuità impressionante che aveva caratterizzato i comportamenti violenti e prevaricatori dell'ex marito, non consentivano nemmeno lontanamente di ipotizzare che l'indagato avesse compreso la gravità di quanto commesso. Ancora, aggiungono i giudici del riesame, l'inclinazione dell'indagato all'abuso di alcool non tranquillizzava quanto ad una pronta e subitanea riflessione, donde, tenuto conto che le violenze venivano eseguite quando l'uomo era in stato di ubriachezza, il rischio di recidiva è elevato. Infine, concludevano i giudici del riesame, non valeva ad escludere la necessità della cautela, la circostanza che a seguito dei fatti siano intervenuti i servizi sociali e sia in corso una procedura a tutela del minore presso il competente tribunale, procedura che è in fase di avvio e di cui nulla è stato conosciuto salvo la fissazione di un'udienza. Per tali ragioni, il tribunale ha accolto la richiesta, precisando che l'applicazione della misura, quando eseguita, consentirà alla P.O. di scegliere se far rientro nell'abitazione di famiglia senza timore di trovarvi l'indagato e vieta a quest'ultimo di avvicinarsi alla P.O.

6. A fronte di tale apparato argomentativo, come detto, le doglianze difensive non hanno pregio, in quanto mostrano di non cogliere la ratio della misura applicata, non rivestendo alcuna valenza il provvedimento emesso dal tribunale dei minorenni in data 29.01.2019 ed allegato alla memoria depositata in limine litis.

Il divieto di avvicinamento previsto dall'art. 282 ter cod. proc. pen. riferendosi alla persona offesa in quanto tale, e non solo ai luoghi da questa frequentati, esprime infatti una precisa scelta normativa di privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo ovvero di priorità dell'esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, anche laddove la condotta di persistenza persecutoria non sia legata a particolari ambiti locali; con la conseguenza che il contenuto concreto della misura in questione deve modellarsi rispetto alla predetta esigenza e che la tutela della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limitazioni nella sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli ambiti ad essa assimilabili (tra le tante: Sez. 5, n. 13568 del 16/01/2012 - dep. 11/04/2012, V., Rv. 253296).

Quanto sopra rende dunque evidente che la circostanza per cui la P.O. ed il figlio minore siano attualmente ospitati in una struttura protetta, non solo non preclude a costoro, una volta contenuto il pericolo di contatti con l'indagato a seguito dell'esecuzione della misura, di fare rientro nella casa familiare, ma non costituisce di per sé elemento ostativo all'applicazione della misura in vista di salvaguardare l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva nei termini rappresentati dal tribunale del riesame, essendo la misura tesa alla più completa tutela del diritto della persona offesa di poter esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a prescindere dal luogo in cui si trova (v., tra le tante: sez. 5, n. 28677 del 14/03/2016 - dep. 08/07/2016, C., Rv. 267371).

Né, peraltro, rileva la circostanza che sia in corso una procedura davanti al tribunale dei minorenni, non solo perché lo stesso provvedimento 29.01.2019 allegato alla memoria difensiva, nella parte motiva chiaramente evidenzia che "la permanenza del minore e della madre in comunità protetta non può che avere una natura transitoria in vista di un percorso di autonomia nell'ambito del quale anche i servizi sociali aiutino la donna nel reperimento di un'attività lavorativa e di un'abitazione" (natura "transitoria" che dunque non esclude, allo stato, che eseguita la misura, la madre ed il minore possano rientrare nella casa coniugale in quanto luogo "idoneo" per la madre e per il minore una volta rimossa la causa che ne preclude il rientro, ossia la presenza dell'ex marito), ma anche perché non è dato sapere se, nelle more, sia stato assunto ex artt. 342-bis e 342-ter, cod. civ., un eventuale ordine di protezione contro gli abusi familiari, versandosi in un caso in cui dalla condotta del coniuge o di altro convivente derivi un grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro coniuge o convivente.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

8. Segue l'oscuramento dei dati personali, attesa la natura del reato contestato, nonché l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 28, reg. esec. cod. proc.pen.

- PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, reg. esec. c.p.p.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 27 marzo 2019

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2019